

Sabato 19 settembre 2020

## IL CASO DEL GIORNO

### L'esenzione dalla revocatoria può comprendere l'alienazione di un bene

/ Antonio NICOTRA

In tema di revocatoria ordinaria, la Cassazione n. 18597/2020 ha rimarcato il principio secondo cui l'esistenza di una **ipoteca** sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come *eventus damni*, atteso che la valutazione sia dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, sia della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. nn. 16793/2015, 13172/2017, 5860/2018 e 20671/2018; *contra*, Cass. nn. 16464/2009 e 25733/2015).

In linea con tale indirizzo prevalente, in particolare, la [...]

PAGINA 2

## FISCO

### Contributo a fondo perduto per IBAN errato alla prova del ricorso

*L'unica via consiste nell'impugnare la comunicazione di scarto*

/ Alfio CISSELLO e Alessandro COTTO

L'istanza per il riconoscimento del c.d. **contributo a fondo perduto**, disciplinato dall'art. 25 del DL 34/2020, poteva essere presentata sino al 13 agosto 2020.

Alcuni contribuenti si sono visti negare l'erogazione in ragione di questioni inerenti al codice IBAN indicato, vuoi perché non risultava intestato al richiedente il contributo, vuoi in ragione di **irregolarità** non meglio precisate.

In queste ipotesi, al contribuente va garantita tutela, in quanto il semplice errore consistente nell'indicazione di un IBAN non corretto, non più in uso, che consente addebiti e non accrediti e quant'altro, non può essere espressione di una **condotta colposa** tale da cagionare la perdita del beneficio.

Talvolta, il contribuente non versa nemmeno in colpa: si pensi alla fattispecie in cui viene indicato un codice IBAN che, in base ai dati in possesso del contribuente e alle verifiche effettuate, permette sia accrediti sia addebiti. Nella misura in cui la ricevuta di scarto sia giunta a **ridos-**

**so del termine** di scadenza, non si può ritenere il contribuente in colpa.

A ben vedere, però, lo stesso si deve dire per l'eventualità in cui la comunicazione di scarto sia giunta prima della scadenza del 13 agosto.

È vero che il contribuente, come prevede espressamente il § 3.4 del provvedimento Agenzia Entrate 10 giugno 2020 n. 230439, avrebbe dovuto presentare una **ulteriore istanza** entro il 13 agosto con l'IBAN corretto che avrebbe sostituito la precedente. Tuttavia, non si può negare come ciò non possa, oggettivamente, rappresentare una negligenza tale da **compromettere la fruizione** del beneficio, specie in assenza di una fonte del diritto primaria che sancisca ciò.

L'istanza è stata presentata nei termini e, in costanza dei requisiti di legge, il contributo non può essere negato per un banale errore in tema di **codice IBAN**. L'Erario avrebbe dovuto invitare il contribuente a ripresentare l'istanza, facendo presente che la scadenza, in ogni caso, è interrotta.

Non bisogna mai dimenticare il principio sotteso all'art. [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo alternativi

Conferimento dell'usufrutto su partecipazioni escluso dal realizzo controllato

La Cassazione conferma l'ineleggibilità di Civetta all'Ordine di Roma

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

## FISCO

### Valorizzazione edilizia per l'acquisto frazionato dell'intero fabbricato

/ Anita MAURO

Le agevolazioni per la valorizzazione edilizia, di cui all'art. 7 del DL 34/2019, non implicano l'acquisto dell'intero fabbricato con un solo atto, ma possono spettare anche per l' [...]

PAGINA 4

# L'esenzione dalla revocatoria può comprendere l'alienazione di un bene

La valutazione della natura pregiudizievole dell'atto è compiuta con giudizio prognostico

/ Antonio NICOTRA

In tema di revocatoria ordinaria, la Cassazione n. [18597/2020](#) ha rimarcato il principio secondo cui l'esistenza di una **ipoteca** sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come *eventus damni*, atteso che la valutazione sia dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, sia della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. nn. [16793/2015](#), [13172/2017](#), [5860/2018](#) e [20671/2018](#); *contra*, Cass. nn. [16464/2009](#) e [25733/2015](#)).

In linea con tale indirizzo prevalente, in particolare, la Cassazione 10 giugno 2016 n. [11892](#) aveva già osservato come l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da (eventualmente, ove venga fatta valere) potenzialmente assorbito, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'**alienazione** come *eventus damni*, che legittima un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria.

La valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un **eventus damni**, infatti, è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale e, quindi, si esprime in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca – cioè sempre verso il **momento** in cui il creditore ipotecario la farà valere – l'incertezza sia sull'*an* sia sul *quantum* in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene *naturaliter*, ricollegata alla

circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di *eventus damni* per il creditore non ipotecario.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento **oggettivo** dell'*eventus damni*, è sufficiente, peraltro, che l'atto abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo del bene.

La Cassazione n. [18597/2020](#) ha, altresì, ribadito che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'[art. 2901](#) comma 3 c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex [art. 1219](#) c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi la vendita, in tale ipotesi, in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori, richiesto ai fini della revoca dell'atto (Cass. 15 maggio 2020 n. [8992](#), Cass. 19 aprile 2016 n. [7747](#) e Cass. 7 giugno 2013 n. [14420](#)).

## Esenzione da revocatoria del debito scaduto

In tema di revocatoria ordinaria, infine, la Suprema Corte rammenta che l'unico necessario e legittimo **contraddittore** della domanda volta a rendere inefficace un atto di trasferimento in favore di una società, sia di persone che di capitali, è la medesima società e non i singoli soci, salvo l'interesse di questi ultimi all'intervento adesivo ex [art. 105](#) comma 2 c.p.c., ferma restando la necessità di accertare l'elemento psicologico della *scientia damni* o del *consilium fraudis* in capo al legale rappresentante della società, ovvero ai soci della stessa (Cass. n. 23685/2014).

# Contributo a fondo perduto per IBAN errato alla prova del ricorso

L'unica via consiste nell'impugnare la comunicazione di scarto

/ Alfio CISSELLO e Alessandro COTTO

L'istanza per il riconoscimento del c.d. **contributo a fondo perduto**, disciplinato dall'[art. 25](#) del DL 34/2020, poteva essere presentata sino al 13 agosto 2020.

Alcuni contribuenti si sono visti negare l'erogazione in ragione di questioni inerenti al codice IBAN indicato, vuoi perché non risultava intestato al richiedente il contributo, vuoi in ragione di **irregolarità** non meglio precisate.

In queste ipotesi, al contribuente va garantita tutela, in quanto il semplice errore consistente nell'indicazione di un IBAN non corretto, non più in uso, che consente addebiti e non accrediti e quant'altro, non può essere espressione di una **condotta colposa** tale da cagionare la perdita del beneficio.

Talvolta, il contribuente non versa nemmeno in colpa: si pensi alla fattispecie in cui viene indicato un codice IBAN che, in base ai dati in possesso del contribuente e alle verifiche effettuate, permette sia accrediti sia addebiti. Nella misura in cui la ricevuta di scarto sia giunta a **ridosso del termine** di scadenza, non si può ritenere il contribuente in colpa.

A ben vedere, però, lo stesso si deve dire per l'eventualità in cui la comunicazione di scarto sia giunta prima della scadenza del 13 agosto.

È vero che il contribuente, come prevede espressamente il § 3.4 del provvedimento Agenzia Entrate 10 giugno 2020 n. [230439](#), avrebbe dovuto presentare una **ulteriore istanza** entro il 13 agosto con l'IBAN corretto che avrebbe sostituito la precedente. Tuttavia, non si può negare come ciò non possa, oggettivamente, rappresentare una negligenza tale da **compromettere la fruizione** del beneficio, specie in assenza di una fonte del diritto primaria che sancisca ciò.

L'istanza è stata presentata nei termini e, in costanza dei requisiti di legge, il contributo non può essere ne-

gato per un banale errore in tema di **codice IBAN**. L'Erario avrebbe dovuto invitare il contribuente a ripresentare l'istanza, facendo presente che la decadenza, in ogni caso, è interrotta.

Non bisogna mai dimenticare il principio sotteso all'[art. 10](#) comma 1 della L. 212/2000: "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della **collaborazione** e della **buona fede**".

Va dunque garantita la tutela processuale.

Sul punto, l'[art. 25](#) del DL 34/2020 prevede che siano soggette al DLgs. [546/92](#) le liti sull'atto di recupero del contributo, non, quindi, le liti concernenti in generale la debenza del contributo.

Tuttavia, un'interpretazione sistematica induce ad affermare che rientrino nella giurisdizione tributaria anche le cause derivanti da un diniego all'erogazione del contributo, e tale si può ritenere la **comunicazione di scarto**.

## Negare il contributo viola la buona fede tra le parti

Nei sessanta giorni decorrenti dalla data in cui la comunicazione è stata messa a disposizione del contribuente, si può ricorrere in Commissione tributaria impugnando la menzionata comunicazione. Opera la sospensione feriale, dal 1° agosto al 31 agosto di cui all'[art. 1](#) della L. 742/69.

Per quanto riguarda l'accesso alla giurisdizione, si ritiene presente **l'atto impugnabile**, vuoi perché la comunicazione, magari adottando un'interpretazione un tantino forzata, rientra nel diniego di agevolazione, vuoi perché, comunque, l'elenco dell'[art. 19](#) del DLgs. 546/92 deve essere interpretato in **modo estensivo**.

# Valorizzazione edilizia per l'acquisto frazionato dell'intero fabbricato

Con atti integrativi possono essere espresse le dichiarazioni agevolative

/ Anita MAURO

Le agevolazioni per la valorizzazione edilizia, di cui all'[art. 7](#) del DL 34/2019, non implicano l'acquisto dell'intero fabbricato con un solo atto, ma possono spettare anche per l'acquisto con più atti separati, che comportino, complessivamente, l'acquisizione dell'**intero fabbricato**. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. [384](#), pubblicata ieri.

Si ricorda che l'[art. 7](#) del DL 34/2019 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in **misura fissa** (200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro), per i trasferimenti, anche esenti da IVA di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che, nei 10 anni successivi all'acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla:

- **demolizione**, ricostruzione e successiva alienazione degli stessi immobili, anche se suddivisi in più unità immobiliari purché l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;

- oppure all'effettuazione degli **interventi edilizi** di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia e provvedano alla successiva alienazione degli stessi immobili, anche se suddivisi in più unità immobiliari, purché l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;

- purché la ricostruzione/ristrutturazione avvenga conformemente alla **normativa antisismica** e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.

Nel caso di specie, una società di costruzioni ha acquistato, nel dicembre 2019 (successivamente all'entrata in vigore della norma agevolativa qui in oggetto), con due diversi atti, un **intero fabbricato**, a sua volta adiacente ad uno già di proprietà, che la società intende demolire e ricostruire, in conformità alla normativa antisismica e conseguendo la classe energetica A o B, allo scopo di frazionare e vendere gli appartamenti risultanti dall'operazione.

I due atti in questione non sono stati assoggettati alle agevolazioni per la valorizzazione edilizia di cui all'[art. 7](#) del DL 34/2019 ed hanno, quindi, scontato l'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse (50 + 50).

Ora, la società istante vorrebbe, con due **atti integrativi** dei precedenti atti di acquisto, aventi la medesima forma, dichiarare la sussistenza delle condizioni e ri-

chiedere le agevolazioni per la valorizzazione edilizia, di cui all'[art. 7](#) del DL 34/2019, integrando il pagamento delle imposte ipotecaria e catastali (a suo tempo pagate nella misura di 50 euro ciascuna, e dovute, invece, in presenza delle agevolazioni in oggetto, nella misura di 200 euro ciascuna) e chiedendo, poi, il rimborso della maggiore imposta di registro a suo tempo corrisposta.

L'Agenzia conferma la soluzione proposta dalla società istante, ammettendo che le disposizioni agevolative in oggetto non richiedono che l'acquisto dell'"intero fabbricato" avvenga in un **unico atto**, "né impone, quando il fabbricato è composto da più unità immobiliari, la redazione dell'atto di compravendita delle unità che compongono l'intero fabbricato in un unico contesto".

## Acquisto frazionato condizionabile al perfezionamento di quello integrale

Tale conclusione, peraltro, è perfettamente conforme alla **ratio agevolativa**, che è volta ad agevolare l'impresa di costruzione o ristrutturazione che trasformi un intero fabbricato per renderlo più sicuro rispetto agli eventi sismici e più virtuoso dal punto di vista dell'efficienza energetica. Il raggiungimento di tale obiettivo è possibile tanto mediante l'acquisto unitario dell'intero fabbricato, che mediante la stipula di diversi contratti di compravendita stipulati in tempi diversi.

Pertanto, secondo l'Agenzia, nel caso di specie, per poter applicare il regime agevolativo ai due atti di acquisto già formati, è necessario stipulare due **atti integrativi** ("da registrare, assolvendo l'imposta di registro in misura fissa e, contestualmente, effettuando il versamento integrativo dell'ammontare delle imposte ipotecaria e catastale") nei quali devono essere rese le dichiarazioni di volersi avvalere delle agevolazioni previste dall'[art. 7](#) del DL 34/2019 e le dichiarazioni agevolative richieste dalla norma.

Si rammenta che il Notariato, nello Studio n. [82](#)-2019/T aveva esaminato la questione dell'acquisto frazionato dell'intero fabbricato ed aveva ipotizzato di applicare il beneficio **condizionando** i singoli atti alla realizzazione dell'acquisto integrale (applicando inizialmente la sola imposta fissa a norma dell'[art. 27](#) del DPR 131/86), per poi perfezionare l'acquisto agevolato al momento dell'acquisto dell'ultima porzione.

# Trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo alternativi

Il datore di lavoro che accede all'esonero non potrà richiedere ulteriori trattamenti collegati all'emergenza COVID-19

## / REDAZIONE

L'INPS, con la circolare n. 105 pubblicata ieri in serata, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'**esonero contributivo** previsto dall'[art. 3](#) del DL 104/2020 (DL "Agosto"), annunciando l'uscita di un successivo messaggio con le istruzioni operative.

Si ricorda che la citata disposizione riconosce ai datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori (con esclusione di quello agricolo), un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per una durata massima di **4 mesi**, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi **non richiedano** i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all'[art. 1](#) del DL 104/2020.

I datori di lavoro devono inoltre aver già fruito, nei mesi di **maggio e giugno 2020**, dei trattamenti di integrazione salariale di cui al DL [18/2020](#) (Cura Italia), introdotti per sostenere imprese e lavoratori durante il periodo emergenziale.

La norma prevede poi l'estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto detti periodi di integrazione salariale, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al **12 luglio 2020**.

L'esonero è pari alla contribuzione non versata per il **doppio** delle ore di integrazione salariale fruita nei due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'importo **non può superare**, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

Il DL "Agosto", osserva l'INPS, introduce un regime di **alternatività** tra i trattamenti di integrazione salariale e l'esonero in argomento. Ciò implica che il datore di lavoro, qualora decida di accedere all'esonero contribu-

tivo, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19.

Di conseguenza, possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data **anteriore** al 15 agosto 2020 o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Per quanto attiene all'assetto e alla misura, l'INPS precisa che, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, **resta fermo** il limite temporale stabilito dal legislatore. L'indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell'esonero per periodi inferiori ai citati quattro mesi.

Con riferimento all'effettiva entità dell'agevolazione, l'Istituto precisa che l'ammontare dell'esonero **prescinde** dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale.

## Con un successivo messaggio l'INPS fornirà le istruzioni operative

Infine, con la circolare in commento, l'INPS individua i contributi che non sono oggetto di esonero, le condizioni di spettanza del beneficio e l'ipotesi di **cumulabilità** con altre misure.



# Conferimento dell'usufrutto su partecipazioni escluso dal realizzo controllato

Il principio si ritiene applicabile anche al regime di scambio e conferimento di partecipazioni "qualificate" ex art. 177, comma 2-bis del TUIR

/ Salvatore SANNA

Con la risposta a interpello n. [381](#), l'Agenzia delle Entrate conferma la propria impostazione sull'ambito di applicazione del regime del **conferimento di partecipazioni** "a realizzo controllato" disciplinato dall'[art. 177](#) commi 2 e 2-bis del TUIR in merito al conferimento del solo diritto di **usufrutto** sulla partecipazione.

Il caso di specie riguarda un contribuente che intende riorganizzare le partecipazioni di un ramo familiare mediante il conferimento dell'usufrutto detenuto sulle azioni di una società a una società di nuova costituzione **interamente partecipata** dal conferente.

Ai fini del calcolo del reddito del soggetto conferente (anche non imprenditore), il regime del "realizzo controllato" consente di valutare le azioni o le quote ricevute a seguito di conferimenti in società in base alla **corrispondente quota** delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Rileva, quindi, l'iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferitario per individuare la plusvalenza del conferente.

Il documento di prassi in commento analizza nuovamente la disciplina del conferimento di partecipazioni non di controllo ex [art. 177](#), comma 2-bis del TUIR, che beneficia del realizzo controllato in presenza delle seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di **diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al **2 o al 20%** ovvero una **partecipazione al capitale** o al patrimonio superiore al **5 o al 25%**, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di **nuova costituzione**, interamente partecipate dal conferente.

Questa disposizione estende il regime del c.d. "realizzo controllato", originariamente previsto dal solo [art. 177](#), comma 2 del TUIR, ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi dell'[art. 2359](#) c.c., o non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni "**qualificate**" come descritte al primo punto sopra.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, il regime previsto dal comma 2-bis si colloca all'interno della disciplina generale dell'art. 177 del TUIR e individua come oggetto della norma le "partecipazioni conferite". Pertanto, il regime del realizzo controllato risulta fruibile per i conferimenti che hanno a oggetto "partecipazioni" la cui titolarità consenta alla conferitaria di acquisire stabilmente la **qualità di socio** della società scambiata.

Muovendo da questo presupposto, l'Amministrazione finanziaria ritiene che la titolarità di un diritto reale di godimento quale l'**usufrutto** sulle partecipazioni della società conferita, ancorché provvisto dei corrispondenti **diritti di voto**, non rientri nella nozione di "scambio di partecipazioni" oggetto di conferimento.

In altri termini, il conferimento del mero diritto di usufrutto **non** viene considerato **idoneo** a integrare in capo al conferente l'esistenza di una partecipazione oggetto di scambio, quanto piuttosto di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione medesima, che determina l'inapplicabilità del regime a "realizzo controllato", di cui al comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR.

## Possibili i conferimenti della nuda proprietà

Si conferma, quindi, la linea interpretativa dettata con le risposte a interpello nn. [147/2019](#) e [290/2019](#) in materia di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 177, comma 2 del TUIR.

Tuttavia, questi chiarimenti non riportano solo elementi ostativi all'utilizzo del regime del realizzo controllato.

Applicando gli stessi principi, infatti, il conferimento della **nuda proprietà** di azioni, comprensivo del diritto di voto, può beneficiare del realizzo controllato disciplinato dall'art. 177, comma 2-bis del TUIR, contrariamente a quanto si ritiene avvenga in caso di conferimento del mero diritto di usufrutto.

Infine, si segnala che l'impostazione per la quale l'usufruttuario non risulta qualificabile come socio della società, in quanto tale status spetterebbe solo al nudo proprietario, si riviene anche in quanto indicato dal Comitato Interregionale dei **Consigli Notarili delle Tre Venezie** nella massima [H.G.34](#).

# La Cassazione conferma l'ineleggibilità di Civetta all'Ordine di Roma

Respinto il ricorso del Consiglio capitolino, che intanto ha già indetto le nuove elezioni. Il Commissario potrebbe non avere il tempo di insediarsi

/ Savino GALLO

Si è conclusa, quasi fuori tempo massimo, la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto l'Ordine dei commercialisti di Roma. Nella giornata di ieri, infatti, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. [19605](#), ha **rigettato il ricorso** presentato dal Consiglio guidato da Mario Civetta contro la decisione del CNDCEC che, a seguito della prima pronuncia della Suprema Corte in merito al limite dei due mandati, aveva dichiarato ineleggibile l'attuale Presidente ed escluso la sua lista dalla competizione elettorale.

La vicenda nasce all'indomani delle elezioni per il mandato 2017-2020, quando i componenti delle due liste che avevano sfidato quella guidata da Civetta decidevano di ricorrere alla giustizia, adducendo l'ineleggibilità dell'attuale Presidente in quanto al suo **terzo mandato** all'interno del Consiglio capitolino.

Quest'ultimo, dopo essere stato Consigliere nel quadriennio 2012-2016 e Presidente nel successivo mandato 2013-2016, si era potuto ricandidare alla medesima carica in virtù di un'interpretazione dell'[art. 9](#) comma 9 del DLgs. 139/2005, fornita dal Consiglio nazionale dei commercialisti, secondo cui il limite dei due mandati consecutivi trovava applicazione solo in caso di ulteriore candidatura per la stessa carica precedentemente ricoperta.

Tale interpretazione, avallata dal Ministero della Giustizia, veniva smentita dalla Cassazione, che con l'ordinanza n. [12461/2018](#) si esprimeva per la **tassatività della regola** dei due mandati, a prescindere dal tipo di carica ricoperta (si veda "[Tre mandati consecutivi nei Consigli degli Ordini sempre illegittimi](#)" del 22 maggio 2018).

Preso atto di quanto statuito dalla Corte, il 12 settembre 2018 il CNDCEC dichiarava ineleggibile Civetta, escludendo la sua lista dalle elezioni, e chiamava in causa il Ministero della Giustizia affinché avviasse le procedure per lo **scioglimento del Consiglio**, di cui all'[art. 17](#) del DLgs 139/2005 (si veda "[Civetta «ineleggibile» alla presidenza dell'Ordine di Roma](#)" del 13 settembre 2018).

Il Ministero, però, non ha mai proceduto in questo senso, decidendo evidentemente di aspettare la definitiva conclusione della vicenda giudiziaria, dato che, nel frattempo, il Consiglio guidato da Civetta aveva deciso di **proporre ricorso** in Cassazione.

La conclusione è arrivata ieri, con il rigetto di tutti i

**cinque motivi** di ricorso da parte della suprema Corte. I primi sono di carattere strettamente procedurale. Il Consiglio capitolino, infatti, lamentava vizi di costituzione del giudice (convocazione e composizione dell'organo giudicante in seno al CNDCEC), un anomalo iter formativo della decisione con la previa conoscibilità del dispositivo e la mancanza di interesse ad agire da parte degli originari ricorrenti.

Si deduceva, inoltre, l'inidoneità della decisione del Consiglio nazionale sull'ineleggibilità di Civetta ad incidere sul **risultato delle elezioni**, stante la mancata impugnazione del risultato elettorale da parte degli originari ricorrenti. Sul punto, la Corte spiega che "la declaratoria di ineleggibilità di un candidato alla presidenza e di illegittimità della sua lista vizia di per sé le operazioni elettorali per effetto dell'indebita partecipazione di una lista formata e ammessa *contra legem*".

"Non vi è quindi necessità – continua la pronuncia – che il tempestivo reclamo contro l'indebita ammissione di una lista sia accompagnato da una **superflua** successiva **impugnazione** anche del risultato delle operazioni elettorali, irrimediabilmente viziato a monte".

"Prendiamo atto della decisione della Corte – spiega a *Eutekne.info* il Presidente Civetta –. Almeno, in questa vicenda che ci ha visto, ahinoi, protagonisti, siamo stati fortunati sui tempi. Proprio ieri (giovedì 17, ndr), infatti, abbiamo fatto partire l'iter per lo svolgimento delle elezioni, deliberando anche sulla questione relativa al voto per corrispondenza. Quindi, non ci sono più atti discrezionali da adottare. Di fatto la **legislatura è finita**, noi continueremo a svolgere l'ordinaria amministrazione in attesa delle decisioni di CNDCEC e Ministero".

Almeno in teoria, ora il Ministero della Giustizia dovrebbe provvedere a nominare un **Commissario**, individuato tra una terna di nomi indicata dal CNDCEC. Appena insediato, quest'ultimo dovrebbe poi indire entro 60 giorni le nuove elezioni, che nel frattempo sono state già definite. Considerando quanto ci impiega di solito il Ministero per questo tipo di procedure, vedasi la recente approvazione del regolamento elettorale, e che a inizio novembre si voterà comunque, il nuovo Commissario potrebbe quindi non avere nemmeno il tempo di insediarsi.

# Domanda di indennità aggiuntiva per autonomi e collaboratori solo on line

L'INPS indica le modalità di presentazione e definisce i profili di compatibilità dell'indennità prevista per le "zone rosse" di cui al DPCM 1° marzo 2020

/ Luca MAMONE

L'art. [44-bis](#) del DL 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") dispone in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, residenti o che svolgevano la propria attività alla data del 23 febbraio scorso nelle c.d. "zone rosse" di cui al DPCM [1° marzo 2020](#) (10 Comuni lombardi e il Comune veneto di Vo'), l'erogazione di una **indennità aggiuntiva**, in ragione della sospensione delle loro attività lavorative dovuta all'emergenza COVID-19.

La corresponsione di tale indennità – aggiuntiva rispetto alle indennità *ad hoc* eventualmente fruite ai sensi degli [artt. 27 e 28](#) del decreto "Cura Italia" e dell'[art. 84](#) del DL 34/2020 (decreto "Rilancio") – è prevista per un importo pari a **500 euro** per un massimo di 3 mesi, e viene riparametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

Nel dettaglio, i **beneficiari** dell'indennità sono i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all'[art. 2](#) comma 26 della L. 335/95.

Con la circolare n. [104](#) pubblicata ieri, l'INPS ha fornito le istruzioni e chiarimenti ai fini della presentazione della **domanda** di accesso all'indennità e alla sua gestione amministrativa.

In particolare, si rende noto che al fine di ricevere la prestazione in esame, i soggetti interessati devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via **telematica**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di Patronato nel sito internet dell'Istituto previdenziale.

## Dal 1° ottobre 2020 il PIN non verrà più rilasciato

In sintesi, le **credenziali** di accesso al servizio per la nuova prestazione sono: il PIN rilasciato dall'INPS (si ricorda che dal 1° ottobre 2020 non ne verranno più rilasciati); lo SPID di livello 2 o superiore; la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa, l'indennità aggiuntiva potrà essere richiesta tramite il servizio di **Contact Center** integrato,

telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell'INPS.

In analogia a quanto previsto per le indennità ex artt. 27 e 28 del DL 18/2020, 84 del DL 34/2020 e del DM 30 aprile 2020 n. [10](#), all'indennità aggiuntiva di cui all'art. [44-bis](#) citato si applica la medesima **disciplina** prevista per le predette indennità COVID-19.

In particolare, si precisa nella circolare n. 104/2020, la suddetta indennità aggiuntiva risulta **cumulabile** e compatibile con l'Assegno ordinario di invalidità ex L. [222/84](#), nonché con il reddito di cittadinanza di cui al DL [4/2019](#).

Inoltre, l'indennità in questione è altresì compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione **NASpi**, con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l'indennità di disoccupazione agricola.

Ancora, sempre in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19, l'indennità aggiuntiva è compatibile e cumulabile con le erogazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di **attività sportiva** dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all'[art. 54-bis](#) del DL 50/2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a **5.000 euro** per anno civile.

L'indennità in esame risulta invece **incompatibile** con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata ex L. [335/95](#), delle Casse di previdenza di cui al DLgs. [509/94](#), e al DLgs. [103/96](#), nonché con l'**APE sociale** di cui all'[art. 1](#) comma 179 della L. [232/2016](#).

Infine, nella circolare si ricorda che avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto in materia di indennità aggiuntiva COVID-19 non è ammesso ricorso amministrativo. Pertanto, l'assicurato potrà eventualmente proporre **azione giudiziaria** avverso i predetti provvedimenti.



L'Agenzia delle Entrate tassa l'atto come un trasferimento di singoli beni

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 18 settembre 2020 n. [380](#), esamina l'imposizione, ai fini dell'imposta di registro, della sentenza che accoglie la domanda di azione revocatoria e della **transazione** avente a oggetto la risoluzione del conferimento d'azienda.

Nel caso di specie, il curatore del fallimento di Alfa spa aveva promosso **azione revocatoria** di un conferimento di ramo d'azienda operato da Alfa a favore di Beta spa.

Nel contesto di tale giudizio, le parti si erano rese disponibili a realizzare una transazione, avente a oggetto la risoluzione con efficacia retroattiva dell'operazione di conferimento del ramo d'azienda e la conseguente retrocessione dello stesso alla **curatela fallimentare**. Il curatore si era rivolto all'Agenzia delle Entrate per valutare preventivamente il carico fiscale delle diverse opzioni attualmente praticabili.

Con riferimento all'azione revocatoria, l'Agenzia delle Entrate premette che la corretta definizione della tassazione indiretta della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria ex [artt 2901](#) c.c. e [66](#) del RD 267/42 (legge fallimentare), implica un **esame puntuale** del contenuto e delle statuizioni della pronuncia che definisce il giudizio.

Pur in assenza di un tale esame, l'Amministrazione finanziaria afferma che, in linea di principio, la sentenza favorevole nel giudizio di revocatoria comporta "l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale". Pertanto, tale sentenza, non comportando di per sé effetti traslativi o restitutori, sconta l'imposta di registro in **misura fissa** (200 euro) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) della Tariffa,

parte I, allegata al DPR [131/86](#).

Per quanto concerne, invece, la **transazione**, con cui le parti intendono risolvere con efficacia **retroattiva** l'atto di conferimento del ramo d'azienda, l'Agenzia ricorda, in primo luogo, che, a norma dell'[art. 29](#) del DPR 131/86, l'atto di transazione sconta l'imposta di registro sulla base delle disposizioni negoziali effettivamente inserite nell'atto transattivo.

## Non esiste più l'azienda

Tuttavia, l'Agenzia non ritiene applicabile nel caso di specie l'[art. 28](#) del DPR 131/86, concernente la risoluzione del contratto, ritenendo che, invece, la volontà di risolvere retroattivamente l'atto di conferimento comporti il **ri-trasferimento** del diritto di proprietà dei beni aziendali a suo tempo conferiti.

Tuttavia, posto che, oggi, l'azienda non esiste più, in quanto il "complesso di beni oggetto dell'accordo transattivo ha smesso di svolgere l'attività d'impresa dal momento che la relativa autorizzazione, a suo tempo rilasciata ad Alfa S.p.A., e da quest'ultima conferita, è cessata", la tassazione va operata considerando i **sin-**  
**goli beni** aziendali trasferiti.

Pertanto, sui terreni dovrà essere applicata l'imposta di registro del 15%, sui macchinari il 3%.

Inoltre, per quanto concerne la **base imponibile**, non trattandosi di azienda, non potranno applicarsi le disposizioni di cui all'[art. 51](#) comma 4 del DPR 131/86 (che consente la deduzione delle passività aziendali dalla base imponibile) e agli immobili non risulta applicabile la valutazione automatica, in quanto essa resta accessibile per i soli immobili abitativi, alle condizioni previste dall'[art. 1](#) comma 497 della L. 266/2005.

# Ripartono le note di verifica per l'autoliquidazione INAIL 2018/2019

Al termine del blocco imposto con l'art. 37 del DL 18/2020, l'Istituto rimette in moto l'iter di riscossione

/ Fabrizio VAZIO

Dopo il lungo blocco originato dalle disposizioni del DL [18/2020](#) (Cura Italia), ripartono le attività finalizzate al **recupero crediti** dell'INAIL.

Infatti, come si ricorderà, l'[art. 37](#) comma 2 del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. [27/2020](#), aveva stabilito che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'[art. 3](#) comma 9 della L. 335/1995 erano sospesi per il periodo compreso dal **23 febbraio 2020** al **30 giugno 2020** e riprendevano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso sarebbe stato differito alla fine del periodo.

L'INAIL aveva pertanto bloccato la notifica ai soggetti assicuranti delle note di verifica relative all'**autoliquidazione 2018/2019** (quindi non l'ultima, bensì quella precedente) riguardanti sia i pagamenti in unica soluzione sia quelli in quattro rate.

L'indicazione era peraltro riportata all'interno della circ. n. [11](#) del 27 marzo 2020 che, dopo aver dato conto della norma citata, in particolare prevedeva la **sospensione** "della notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell'autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata (richiesta 902019)".

Si ricorda che i termini di prescrizione hanno ripreso a decorrere dal **1° luglio 2020** e, peraltro, i crediti relativi all'autoliquidazione 2018/2019 non rientrano fra quelli oggetto di sospensione dei versamenti ai sensi della normativa sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. Conseguentemente, l'Istituto sta avviando le operazioni relative all'invio delle note di verifica.

Esse riguardano, come già accennato, sia i crediti insoluti relativi alle richieste di autoliquidazione con pagamento in unica soluzione sia quelle relative al **pagamento rateale**, per i soggetti che hanno ovviamente comunicato di volerne fruire.

Come di consueto, la comunicazione che verrà inviata ai soggetti assicuranti sarà provvista dei prospetti allegati relativi ai codici ditta, differenziati a seconda che l'azienda abbia prescelto il pagamento in quattro rate oppure no.

Essa riporterà *in primis* l'avvertenza che non risulta **integralmente pagato** quanto dovuto per l'autoliquidazione 2018/2019 in base alla dichiarazione delle retribuzioni inviata.

La nota di verifica riporta altresì l'**importo** ancora da versare e soprattutto l'indicazione di controllare scrupolosamente i dati indicati nell'allegato, segnalando tempestivamente alla sede INAIL (di cui viene indicato l'indirizzo di posta elettronica) le necessarie rettifiche.

Ovviamente, anche in questo caso, l'invito alle aziende è quello di **verificare** con attenzione che gli importi siano effettivamente dovuti e non vi siano cause di sospensione dei versamenti o qualsivoglia legittimo motivo per il mancato pagamento.

In tal caso, il datore di lavoro, o il professionista che lo assiste, non dovrà indugiare nel comunicare alla sede INAIL di pertinenza tali motivazioni, in quanto, come peraltro riportato all'interno della comunicazione, ove il pagamento degli importi che l'Istituto ritiene dovuti non avvenga entro 15 giorni, saranno avviate le procedure di **recupero coattivo** del credito.

# Amministratori non esecutivi e sindaci “senza scampo” nelle banche

La Cassazione conferma le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, con due sentenze depositate ieri (la n. 19556 e la n. 19559), conferma le sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia ad un consigliere privo di deleghe e ad un sindaco di due intermediari finanziari, rispettivamente, per **carenze nell'organizzazione** e nei controlli interni, quanto al consigliere non esecutivo, e per omesse o illecite segnalazioni all'autorità di vigilanza, quanto al sindaco.

Le decisioni, per quanto attinenti ad un settore peculiare, esprimono principi di sicuro interesse, che è opportuno mettere in evidenza.

La Cassazione n. 19556 riprende quanto già affermato dalla pronuncia n. 24851/2019, secondo la quale, l'amministratore non esecutivo di una banca è responsabile delle carenze organizzative della stessa se non si è **concretamente** adoperato per cercare di correggerle e se non ha manifestato in modo formale, all'interno del CdA, le proprie critiche verso tale situazione.

In particolare, il dovere di agire informati, gravante sui componenti del CdA, non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli **amministratori delegati**, e non può dirsi assolto da mere richieste di informazioni all'organo esecutivo, ma deve tradursi – tanto più nel caso in cui esse non abbiano risposta ovvero presentino risposte generiche o comunque non esaurienti – in iniziative concrete ovvero in proposte all'organo collegiale volte a correggere le disfunzioni rilevate.

In ogni caso, per separare la propria responsabilità da quella della banca, il componente del CdA deve manifestare in modo formale, in occasione delle sedute del CdA, il **proprio dissenso** da un'organizzazione e gestione dell'attività che non può reputarsi conforme ai principi di buona amministrazione e alle stringenti normative bancarie.

Secondo la decisione in commento, ora, occorre dare seguito a tali principi, ma con talune precisazioni. Si afferma, quindi, che l'obbligo imposto agli amministratori di spa dall'ultimo comma dell'[art. 2381](#) c.c. – ovvero quello di **“agire in modo informato”** anche quando questi non siano titolari di deleghe – deve essere “declinato” secondo due profili.

Secondo il primo, esso si sostanzia in un obbligo di agire, ovvero di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare o attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui sia, o debba essere, a conoscenza; si tratta, quindi, di un **divieto di “inazione”** nelle situazioni, conosciute o conoscibili, che richiedano un'azione.

Secondo l'altro profilo, esso consiste nell'obbligo

dell'amministratore di **informarsi** affinché qualsiasi scelta, sia di agire che di non agire, risulti fondata su quella che è la conoscenza della situazione aziendale che lo stesso è in grado di procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla propria carica, valutati nell'ottica della diligenza richiesta sulla base della natura della stessa e delle proprie specifiche competenze (ex [art. 2392](#) comma 1 c.c.). Questo duplice obbligo, inoltre, presenta caratteristiche di particolare incisività per gli amministratori di società che esercitino l'attività bancaria. Ciò in quanto, in tali ipotesi, ci si colloca in una sfera di responsabilità che non è solo quella, di natura contrattuale, di cui l'amministratore è gravato nei confronti dei soci, ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo amministratore è gravato nei confronti dell'Autorità di vigilanza.

Quanto alla sentenza n. 19559, è da rilevare come si ponga nel solco già tracciato dalla pronuncia resa a Sezioni Unite n. 20934/2009, dalla Cassazione n. 6037/2016 e, soprattutto, dalla n. 18770/2019.

Si ricorda, quindi, come la complessa articolazione della **struttura organizzativa** di una banca non possa comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo, gravando su di essi non solo l'obbligo di vigilanza, ma anche quello di denuncia immediata alla Banca d'Italia.

Si precisa, inoltre, che ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci e l'illecito perpetrato dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi – **secondo la probabilità** e non necessariamente la certezza causale – se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione lo avrebbe ragionevolmente evitato, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica (quali la richiesta di informazioni o l'ispezione ex [art. 2403-bis](#) c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex [artt. 2377](#) e ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'[art. 2406](#) c.c., il ricorso al Tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex [artt. 2446](#) e [2447](#) c.c., il ricorso al Tribunale per la nomina dei liquidatori ex [art. 2487](#) c.c., la denuncia al Tribunale ex [art. 2409](#) c.c. ed ogni altra attività possibile ed utile).

# La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori

Secondo le Sezioni Unite, da sanzionare anche la promessa di una somma usuraria

## / REDAZIONE

Le Sezioni Unite, nella sentenza n. [19597](#), depositata ieri, si sono espresse sui rapporti tra interessi di mora e **disciplina sull'usura**.

Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno affermato i seguenti, importanti, principi di diritto:

- la disciplina antiusura si applica agli **interessi moratori**, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
- la **mancata indicazione** dell'interesse di mora nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) **non preclude** l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo e unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto";
- ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del **TEGM** così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;

- si applica l'[art. 1815](#) comma 2 c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'[art. 1224](#) comma 1 c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei **corrispettivi lecitamente convenuti**;

- anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo. Una volta verificatisi l'inadempimento e il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di **usurarietà** attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento;

- nei contratti conclusi con un **consumatore** concorre la tutela prevista dagli [artt. 33](#) comma 2 lett. f) e [36](#) comma 1 del Codice del consumo, di cui al DLgs. 206/2005 (già [artt. 1469-bis](#) e [1469-quinquies](#) c.c.);

- l'**onere probatorio** nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'[art. 2697](#) c.c., si attegga nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, e, dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.

# Minimo storico per l'Euribor

Potrebbe iniziare un dibattito sull'opportunità di continuare a considerare congruo l'obiettivo di inflazione al 2%

/ Stefano PIGNATELLI

Una riunione deludente quella della Fed di metà settimana: nulla è stato detto sul **controllo della curva** dei rendimenti che sarebbe auspicabile visto che l'incremento dell'indebitamento statale potrebbe provocare bruschi aumenti dei tassi.

Nessuna promessa specifica e circostanziata su altri stimoli; nessun dettaglio sul periodo di tempo in cui si sopporterà un'inflazione sopra il 2%. Chi si attendeva una Fed più accomodante e determinata almeno a parole, è stato deluso. La banca centrale promette **tassi bassi** almeno fino alla fine del 2023, un eventuale rialzo, arriverà solo quando l'inflazione si sarà portata sopra la soglia del 2% "per un certo periodo di tempo". L'impatto sui tassi americani è stato praticamente nullo (10 anni a 0,68%; 2 anni 0,14%) nonostante la Fed abbia provveduto ad una revisione al rialzo delle stime: Pil 2020 a -3,7% da -6,5% di giugno, disoccupazione al 7,6% a fine anno, dal precedente 9,3%. Queste nuove stime, incorporano l'arrivo di altri sostegni da parte delle istituzioni pubbliche, un'aspettativa che potrebbe essere tradita, visto che a Washington democratici e repubblicani sono lontani da un'intesa sul nuovo pacchetto di aiuti (seguì tassi e valute su [www.aritma.eu](http://www.aritma.eu)). Dopo il meeting Fed il focus degli operatori si è spostato sull'**inflazione europea** e sui commenti di membri Bce. L'inflazione zona euro è scesa in agosto, sulla scia del calo dei prezzi dell'energia, ma anche l'inflazione core – che non prende in considerazione i settori più volatili – ha subito una forte flessione. L'inflazione è scesa dello 0,4% su base mensile il mese scorso e ha registrato un calo dello 0,2% su anno (livello più basso dal 2016), in linea con le stime preliminari e le attese di mercato.

I prezzi dell'energia, che sono scesi del 7,8% in agosto rispetto all'anno precedente, hanno avuto le maggiori ricadute sull'indice principale, dal quale hanno sottrat-

to lo 0,77%. Al netto dei prezzi volatili di prodotti alimentari ed energia i prezzi hanno registrato una **flessione** dello 0,5% su mese e un aumento dello 0,6% su anno, confermando le attese. Si tratta di un rallentamento rispetto alla crescita dell'1,3% di luglio.

Il dato contribuisce a far scendere leggermente i **tassi europei** (oggi Bund 10 -0,49%; Irs 10 -0,22% con minimi in settimana rispettivamente a -0,51% e -0,25%) e si riaffaccia la possibilità, stando ai tassi Future Euribor e ai tassi Ois prospettici, di un taglio dei tassi ufficiali Bce. Minimo storico per i tassi Euribor con il 3 mesi a -0,50%. In ogni caso più che di un taglio dei tassi potrebbe iniziare un dibattito sull'opportunità di continuare a considerare congruo l'obiettivo di inflazione al 2% visto che sono 7 anni che non viene raggiunto e che la *forward inflation 5y5y* è a 1,2%.

## Ha contribuito l'aumento della volatilità sui mercati azionari

Altri **tre motivi** hanno contribuito a far scendere i tassi europei: il coro di commenti espansivi da parte di esponenti di Francoforte impegnati ad ammorbidire il messaggio meno accomodante del previsto della presidente della Bce della settimana scorsa, la dichiarazione della Bank of England che ha segnalato la possibilità di tassi negativi, l'aumento della volatilità sui mercati azionari.

Non ha impedito il calo dei tassi la confortante lettura dell'indice ZEW di settembre sulla fiducia degli investitori istituzionali tedeschi che si è attestato a 77,4 punti, sopra i 69,5 punti attesi dagli analisti e dopo i 71,5 punti di agosto. Migliora anche il **sotto-indice** relativo alla situazione corrente. Tuttavia gli intervistati ritengono che difficilmente saranno in grado di tornare ai livelli di produzione pre-crisi prima del 2022.



## Software di compilazione del modello di dichiarazione di successione da correggere

Il software di compilazione del modello di dichiarazione di successione telematica deve essere corretto, per consentire all'**esecutore testamentario** che sia anche legatario di inserirsi quale soggetto incaricato di presentare la dichiarazione di successione e, contemporaneamente, indicare i suoi dati tra quelli dei legatari.

Questo è uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. [379](#), pubblicata ieri.

Nel caso di specie, con diversi testamenti il **patrimonio** del defunto era stato devoluto ad un solo erede, ma era previsto che ad alcuni legatari venisse attribuito il ricavato della vendita di alcuni beni. A tale scopo, venivano nominati degli esecutori testamentari, a cui era riconosciuto un legato in denaro.

L'esecutore testamentario, quindi, si trovava a ricoprire un **duplice ruolo**, nell'ambito della dichiarazione di successione, ovvero quello di esecutore testamentario e di legatario.

In questo caso – afferma l'Agenzia – l'esecutore è tenuto:

- sia a presentare la dichiarazione di successione entro il termine di un anno dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina;
- sia ad indicare gli elementi richiesti dall'[art. 29](#) del DLgs. 346/90 (tra i quali figurano i dati dei legatari).

Pertanto, la dichiarazione di successione dovrà essere presentata dall'esecutore indicando nel **frontespizio** della dichiarazione nella sezione dedicata a "chi presenta il modello", il codice carica 7 "esecutore testamentario".

A tal fine, l'Agenzia precisa che "sono in corso di implementazione gli interventi tecnici per la rimozione del controllo informatico segnalato nell'istanza", che generava un messaggio di errore, bloccando la presentazione della dichiarazione ove l'esecutore fosse anche indicato **tra i legatari**.

Nel frattempo, è possibile presentare la dichiarazione con il "vecchio" modello 4.

## I commercialisti insistono sulla moratoria per tutti i contribuenti

La **moratoria sulle sanzioni** per i mancati versamenti a beneficio dei soli contribuenti con calo di fatturato, proposta dai partiti di maggioranza sotto forma di emendamento al decreto "[Agosto](#)", non convince i commercialisti.

Lo scrivono in una nota diffusa ieri ANC, SIC, UNAGRACO e UNICO, che fanno alcune **puntualizzazioni** in merito alle dichiarazioni di Alessio Villarosa. Il Sottosegretario all'Economia ha lasciato intendere che, con la presentazione dell'emendamento, venivano accolte le richieste avanzate dai commercialisti nel corso dell'incontro della scorsa settimana al MEF.

"Ci sentiamo obbligati – scrivono le quattro associazioni – a respingere questa affermazione in quanto quello che è previsto negli emendamenti rispecchia la **proposta del MEF** e non la richiesta da noi formulata sin dalla proclamazione dell'astensione collettiva, e ribadite in quella sede rispetto alla moratoria delle sanzioni".

I sindacati, infatti, avevano chiesto di prevedere la moratoria per tutti i contribuenti, e non solo quelli con calo del fattura-

to del 33% nel primo semestre del 2020, eventualmente anche aumentando la **maggiorazione** proposta dal Governo dallo 0,8 all'1%.

"Tutti gli esponenti del Governo presenti all'incontro – continua la nota – si erano dichiarati disponibili alla valutazione della nostra richiesta, in particolare procedendo con una **valutazione d'impatto** in termini di costo dell'operazione, cosa che evidentemente non è avvenuta o comunque non è stata comunicata alle parti interessate".

Secondo le quattro associazioni, "sarebbe **fuorviante** far arrivare ai colleghi e all'opinione pubblica il messaggio che, con particolare riferimento a questo specifico punto, la richiesta è stata accolta e che si sia pertanto soddisfatti".

ANC, SIC, UNAGRACO e UNICO, dunque, ribadiscono la necessità il legislatore "tenga conto delle istanze formulate dai commercialisti e delle difficoltà che tutti i contribuenti stanno vivendo in questo momento", auspicando che in sede di conversione in legge del decreto, venga approvato "un **testo diverso** e più giusto, che accolga la nostra richiesta".

## Possibile il recupero del versamento duplicato dell'IVA nello split payment

Con risposta a interpello 18 settembre 2020 n. [378](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità attraverso le quali è consentito il **recupero dell'IVA** versata in eccesso all'Erario dai soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello **split payment**.

Il caso oggetto di interpello riguarda un ente pubblico che dopo avere pagato, mediante modello F24, l'imposta dovuta per fatture ricevute da fornitori, relative all'attività istituzionale, per le quali l'IVA era divenuta esigibile, procedeva, **erronea-**

**mente**, il giorno successivo, a effettuare un **ulteriore** versamento, di pari importo, con il medesimo codice tributo (602E). Posto che il secondo pagamento rappresenta una **duplicazione** del primo, l'istante ritiene possa applicarsi alla fattispecie il disposto di cui all'[art. 2033](#) c.c., secondo cui "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato", nonché quanto sancito dall'[art. 1241](#) c.c., in forza del quale "quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti".

Il recupero dell'importo versato in eccesso potrebbe dunque avvenire mediante **scomputo** dei versamenti di IVA che l'ente dovrà effettuare, con riferimento agli acquisti relativi alla sfera istituzionale, nei periodi successivi, in regime di scissione dei pagamenti.

L'Agenzia delle Entrate, nel confermare tale soluzione, precisa altresì che il soggetto sarà tenuto a evidenziare l'avvenuta **compensazione** nei propri documenti contabili, specificando le motivazioni che hanno condotto alla rilevazione dell'indebito e l'importo relativo.

## L'imposta di bollo sugli assegni circolari grava su banca e cliente

Con la risposta a interpello n. [382](#), pubblicata ieri, l'Amministrazione si sofferma sul pagamento dell'imposta di **bollo** sugli **assegni circolari**.

In primo luogo, viene ricordato che, a norma dall'art. 10 della Tariffa allegato A, parte I, allegata al DPR [642/72](#), gli assegni circolari emessi in conformità al RD 21 dicembre 33 n. [1736](#) sono soggetti a imposta di bollo fin dall'origine nella misura del 6 per mille per ogni anno.

Per quanto concerne la soggettività passiva al tributo, sono obbligati **in solido** al pagamento dell'imposta di bollo sugli assegni circolari diversi da quelli in forma libera sia la Banca che il cliente che ne richiede l'emissione, atteso che l'[art. 22](#) del DPR 642/72 prevede la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni a carico:

- non solo di "tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li

allegano ad altri atti o documenti";

- ma anche di tutti coloro che fanno uso "di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto".

Un eventuale **accordo tra banca e cliente** che addebitasse a questo ultimo l'imposta di bollo sarebbe nullo a norma dell'[art. 23](#) del DPR 642/72, secondo cui "i patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti".

Tuttavia, l'Agenzia conclude affermando che "l'eventuale accordo in merito all'addebito al cliente dell'imposta di bollo non è disciplinato dal d.P.R. n. [642](#) del 1972 e, come tale, **esula** dalle competenze della scrivente".

## L'emergenza frena il contenzioso tributario, definizioni delle liti in calo del 61%

Il MEF ieri, 18 settembre 2020, ha pubblicato i dati relativi al contenzioso tributario. I numeri registrano una riduzione delle pendenze del 3,5% su base annuale ed una forte flessione dei flussi del **contenzioso tributario** a seguito delle misure emergenziali COVID-19: i nuovi ricorsi si riducono del 41,6% e le definizioni del 61%.

Alla data del 30 giugno 2020 le controversie tributarie pendenti, pari a 356.287, sono diminuite del 3,49% rispetto al 30 giugno 2019, e risultano in crescita del 3,67% rispetto l'inizio del trimestre.

Le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel secondo trimestre 2020, pari a 35.278, registrano una riduzione del 41,62% rispetto all'analogo periodo del 2019.

La forte **contrazione** dei flussi in entrata è frutto della normativa emergenziale COVID-19 che ha previsto la sospensione dei depositi degli atti processuali e delle notifiche degli atti tributari da parte degli enti impositori.

Le controversie definite sono state 22.655, con un forte calo tendenziale del 61,08% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Anche tale contrazione è imputabile alla normativa emergenziale che ha stabilito il **rinvio d'ufficio** delle udienze.

Per quanto riguarda gli esiti, invece, il comunicato stampa che accompagna i dati precisa che nelle **C.T. Prov.** la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore si è attestata al 49%, per un valore complessivo di 763,31 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa il 28%, per un valore di 270,69 milioni di euro. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata del 12%, per un valore complessivo di 158,03 milioni di euro.

Nelle **C.T. Reg.** la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore è stata del 50%, per un valore complessivo di 965,82 milioni di euro, quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata di circa il 32%, per un valore complessivo di 360,99 milioni di euro. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa il 9%, per un valore complessivo di 461,27 milioni di euro.